

TRIBUNALE DI PISTOIA UFFICIO FALLIMENTARE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:

Dott.ssa Nicoletta Curci

Presidente

Dott. Sergio Garofalo

Giudice rel.

Dott.ssa Lucia Leoncini

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale iscritto al n.ro 3/21, Registro Concordati Preventivi, avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla

in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv.

nei confronti della

Massa dei creditori e del Pubblico Ministero

FATTO E DIRITTO

con sede in

ha

proposto ai propri creditori, ai sensi dell'art. 161 L.F., un concordato preventivo nelle forme previste dall'art. 160 L.F.

Con decreto dell'11.10.2021, ritenuta ammissibile la proposta, è stata dichiarata aperta la procedura ed è stato confermato quale Commissario Giudiziale il dott. Valerio Vannelli (già nominato con decreto del 12.4.2021).

Il piano concordatario della Internazionale srl prevede – eseguita la restituzione dell'azienda da parte dell'affittuaria – la continuità aziendale diretta per un periodo di cinque anni, con cessione a terzi, alla fine del quinto anno,

dell'azienda

mprendente l'immobile di proprietà

posto in

In particolare, secondo il piano di concordato, il soddisfacimento dei creditori

- dai flussi di cassa netti attesi dalla gestione diretta nell'arco di piano di cinque anni, quantificati in euro 166.668,23;
- dalla vendita entro il 31.12.2026 dell'azienda comprendente l'immobile con destinazione alberghiera di prezzo stimato di euro 600.700,00;
- dalla finanza esterna per euro 120.000,00, messa a disposizione dei creditori da subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato;
- dalla liquidità iniziale e dalle somme che saranno incassate dall'affittuaria dell'azienda

La proposta prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili (per advisor ed attestatore) ed il pagamento dei creditori concorsuali, suddivisi in classi, nei seguenti termini:

Classe 1) creditori con privilegio 2780 e 2770 c.c.: pagamento integrale del credito entro il 31.12.2026 con riconoscimento degli interessi nella misura di circa il 5%; nella misura di euro Classe 1) bis pagamento del creditore ipotecario 540.000,00 entro il 31.12.2026; la residua parte di credito, degradata a chirografo per incapienza della massa immobiliare, è collocata nella classe 13); Classe 2) pagamento integrale dei creditori con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. nell'anno 2025;

Classe 3) pagamento integrale dei crediti con privilegio ex d.l.vo n. 123/1998; il pagamento avverrà parte nel 2025 e parte entro il 31.12.2026;

Classe 4) pagamento nella misura del 34,73% del credito dell'Agenzia Entrate Riscossione con privilegio ex art. 2778/1 c.c.; detto pagamento è eseguito per euro 13.000,00 entro il 31.12.2022 mediante l'apporto della finanza esterna e per la restante parte con le risorse discendenti dai flussi di cassa e dalla vendita dell'azienda entro il 31.12.2026;

Classe 5) pagamento nella misura del 5,12% del credito dell'Agenzia Entrate Riscossione con privilegio ex art. 2778/7 c.c.; detto pagamento è eseguito mediante l'apporto della finanza esterna entro il 31.12.2022;

Classe 6) pagamento nella misura del 4,6% del credito dell'Agenzia Entrate Riscossione con privilegio ex art. 2778/8 c.c.; detto pagamento è eseguito mediante l'apporto della finanza esterna entro il 31.12.2022;

Classe 7) pagamento nella misura del 4,24% del credito dell'Agenzia Entrate Riscossione con privilegio ex art. 2778/18 c.c.; detto pagamento è eseguito mediante l'apporto della finanza esterna entro il 31.12.2022;

Classe 8) pagamento nella misura del 3,95% del credito dell'Agenzia Entrate Riscossione con privilegio ex art. 2778/19 c.c.; detto pagamento è eseguito mediante l'apporto della finanza esterna entro il 31.12.2022;

Classe 9) pagamento nella misura del 2,78% del credito dell'Agenzia Entrate Riscossione, Comune di Montecatini e Ica srl con privilegio ex art. 2778/20 c.c.; detto pagamento è eseguito mediante l'apporto della finanza esterna entro il 31.12.2022;

Classe 10) pagamento nella misura del 2,64% del credito tributario chirografario dell'Agenzia Entrate Riscossione e del comune di Montecatini Terme; detto pagamento è eseguito mediante l'apporto della finanza esterna entro il 31.12.2022;

Classe 11) pagamento nella misura del 2,16% dei crediti chirografari ab origine e del credito ipotecario di III grado, degradato a chirografo per incapienza della massa immobiliare; detto pagamento è eseguito mediante l'apporto della finanza esterna entro il 31.12.2022;

Classe 12) pagamento nella misura del 2,00% del credito chirografario vantato dai professionisti per prestazioni ante biennio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; detto pagamento è eseguito mediante l'apporto della finanza esterna entro il 31.12.2022:

Classe 13) pagamento nella misura dell'1,85% del credito chirografario ab origine e del credito ipotecario incapiente di detto pagamento è eseguito mediante l'apporto della finanza esterna entro il 31.12.2022.

In sede di adunanza dei creditori, tenutasi il 10.1.2022, il Commissario Giudiziale ha richiamato la relazione ex art. 172 LF depositata il 24.11.2021, ed integrata il 30.12.2021, ed ha dato atto dei voti pervenuti.

Alla scadenza del termine di cui all'art. 178, co. 4 L.F., il C.G. ha riferito del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dagli artt. 177 e 178 LF ed il

Tribunale ha fissato l'udienza per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 162 c. 2 LF.

In particolare, il C.G. ha esposto che, su un totale di crediti ammessi al voto per euro 3.548.564,32 suddivisi in 12 classi di voto, hanno espresso voto favorevole creditori per euro 719.684,49 e che la maggioranza si è raggiunta solo nelle classi 2, 3, 12 e 13. Il C.G. ha precisato di aver escluso, ai sensi dell'art. 177 ult. co. LF, il voto favorevole espresso da facente parte della classe 11) per euro 31.888,60. Il C.G. ha infine rilevato che, a seguito della dichiarazione di voto pervenuta da Agenzia delle Entrate Riscossione per conto di Regione Toscana, era stato possibile individuare la duplicazione del credito di € 26.732,50: credito della Regione Toscana inserito per tale importo nella Classe 3 nonché in chirografo nella Classe 10. Eliminando tale duplicazione, il totale dei crediti ammessi al voto si riduce ad € 3.521.831,82, ed il quorum per l'approvazione in € 1.760.915,91, mentre il credito di Agenzia delle Entrate Riscossione allocato in Classe 10 si riduce da € 554.648,68 a € 527.916,18.

All'udienza del 14.2.2022, Internazionale srl ha chiesto l'omologa del concordato preventivo invocando l'applicazione dell'art. 180 c. 4 L.F. Nel dettaglio la società ha esposto che l'adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze, sia per crediti che per classi, e che la proposta di concordato è conveniente per le amministrazioni sopra indicate rispetto all'alternativa liquidatoria.

ha altresì contestato il mancato riconoscimento del diritto di voto a

nancando il presupposto della sottoposizione a comune controllo.

Il Tribunale ha fissato l'udienza del 14.3.2022 ex art. 180 L.F. ritenendo che la questione dell'omologa, in applicazione del comma quattro della citata disposizione, dovesse essere decisa in tale sede nel contraddittorio tra le parti.

Il decreto è stato pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e notificato ai sensi dell'art. 180 L.F. ai creditori dissenzienti.

La società si è regolarmente costituita ed il Commissario Giudiziale ha depositato il parere ex art. 180 c. 2 LF il 1.3.2022.

si è costituita il 3.3.2022 contestando la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 177, comma 4, L.F. per il mancato riconoscimento del diritto di voto e chiedendo che fosse ammesso il voto favorevole espresso.



All'udienza del 14.3.2022 la società proponente ha chiesto l'omologa del concordato.

Indi il Tribunale si è riservato di decidere.

Reputa il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per l'omologazione del concordato proposto dalla

I)

Deve farsi applicazione della disposizione del comma quarto dell'articolo 180 legge fallimentare secondo cui "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di quell'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

La disposizione, introdotta dalla legge n. 159/2020 di conversione del decreto legge n. 125/2020, è stata modificata (sostituendo le parole "in mancanza di voto" con quelle "in mancanza di adesione") dal d.l. n. 118/2021 convertito da legge n. 147/2021.

La normativa sulla ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali e contributivi (c.d. cram down fiscale) è certamente applicabile a questo procedimento poichè introdotto, con domanda ex art. 161 c. 6 LF depositata l'8.4.2021, dopo l'entrata in vigore della l. 159/2020. Inoltre, sebbene la modifica apportata dal d.l. n. 118/21 sia intervenuta durante la pendenza di questa procedura, ritiene il Tribunale che l'art. 180 c. 4 LF vada applicato al caso in esame nell'attuale formulazione sia in ragione della natura processuale della richiamata norma (sul punto è sufficiente richiamare l'affermazione, sebbene incidentale, di Cass. SS.UU. 25/3/2021 n. 8504), sia perché la modifica, apportata al fine di superare le incertezze interpretative sorte sulla prima formulazione della norma, riguarda la valutazione del raggiungimento delle maggioranze e delle condizioni per il superamento del dissenso di alcune categorie di creditori, con la conseguente operatività nei casi, come quello in esame, in cui la novella è antecedente al voto e al giudizio di omologazione.

Il comma 4 dell'art. 180 LF consente al Tribunale di omologare il concordato, anche in mancanza di un voto favorevole della maggioranza dei creditori, alla ricorrenza di tre condizioni: a) la mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria; b) il carattere decisivo della adesione dei detti creditori; c) il superamento del test di convenienza della proposta per detto creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. Quanto al primo profilo costituisce orientamento prevalente (v. Tribunale La Spezia 14 gennaio 2021; Tribunale Forlì 15 Marzo 2021; Tribunale Teramo 19 Aprile 2021; Tribunale Genova 13 maggio 2021; Tribunale Pescara 27 maggio 2021; Tribunale Roma 2 luglio 2021; Tribunale Venezia 22 settembre 2021; Tribunale Como 1.12.2021) e condivisibile che la locuzione mancanza di adesione comprenda sia l'ipotesi in cui l'amministrazione abbia votato in senso contrario in modo espresso sia l'ipotesi in cui l'amministrazione non abbia espresso il voto, operando quindi la regola del silenzio dissenso. Depone in tal senso proprio la modifica apportata dal d.l. n. 118/2021, chiaramente volta a superare l'ambiguità della prima formulazione della norma e ad agevolare l'accesso delle imprese alle procedure concorsuali. L'espressione "anche in mancanza di adesione" abbraccia tutte le ipotesi in cui il creditore non abbia aderito e quindi comprende sia l'espressione di un voto contrario sia la mancata espressione del voto, parificata al voto contrario nel calcolo delle maggioranze. Poiché, infatti, nel concordato preventivo la mancata espressione del voto produce il medesimo effetto del voto negativo, e quindi il creditore può esprimere il proprio dissenso anche tacitamente, non appare giustificato distinguere, ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, tra mancato voto e voto negativo.

Risposta più articolata va dedicata all'individuazione del perimetro applicativo della disposizione dell'art. 180 c. 4 LF nella parte in cui essa fa riferimento alla "amministrazione finanziaria". Non vi è dubbio che la norma consenta di superare l'assenza di voto favorevole da parte dell'erario (oltre che degli enti previdenziali e di assistenza obbligatoria). La questione sollevata dalla società e dal C.G., e rilevante nel caso in esame, riguarda i crediti degli enti locali.

Si impone la seguente premessa. La regola della c.d. ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali e contributivi, che incide pesantemente sulla stessa natura negoziale del concordato preventivo privando di fatto alcuni creditori della facoltà di valutare autonomamente la convenienza della soluzione concordataria, muove

dalla considerazione che l'erario e gli enti previdenziali, di solito i maggiori creditori delle imprese in difficoltà, hanno frequentemente assunto un atteggiamento di ingiustificato veto alle soluzioni concordate. E' noto che la disposizione in esame riproduce, sostanzialmente, quella introdotta nell'ordinamento dal C.C.I.I. (art. 48 comma 5 d.l.vo 14/2019) e nella relazione illustrativa del codice della crisi si legge che tale disposizione serve "al fine di superare le ingiustificate resistenze" da parte della amministrazione finanziaria nelle soluzioni concordate "spesso registrate nella prassi". Il differimento dell'entrata in vigore del C.C.I.I. ed il contesto economico, pesantemente inciso dalla crisi provocata dalla pandemia da Covid-19, hanno indotto il legislatore ad anticipare l'introduzione di tale misura al fine di agevolare l'accesso delle imprese alle procedure concorsuali e l'approvazione dei concordati preventivi.

Così riassunti il contesto di riferimento e la *ratio* della disposizione, pare al Tribunale che il legislatore con il termine "amministrazione finanziaria" abbia voluto riferirsi non solo ai crediti propriamente erariali, ma in genere a tutti i crediti amministrati dalle agenzie fiscali e segnatamente dalla Agenzia delle entrate riscossione. Come è noto l'Agenzia delle entrate riscossione, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, esercita le funzioni relative alla riscossione nazionale (art. 1 d.l. 193/2016 conv. da l. n. 225/2016). Anche gli enti locali, tuttavia, possono affidare la riscossione coattiva dei loro tributi ad Agenzia delle entrate – Riscossione (art. 1 c. 785 e ss. l. 160/2019 e, in precedenza, art. 2 d. l. n. 193 del 2016, conv. da l. 225/2016). L'Agenzia delle entrate riscossione, ove incaricata della riscossione coattiva dei crediti degli enti locali, è tenuta ad esprimere il voto anche con riferimento ai detti crediti, come peraltro è avvenuto nel caso in esame quanto al credito della Regione Toscana.

Posto che l'art. 180 c. 4 LF mira a superare il mancato assenso prestato dalle amministrazioni fiscali e previdenziali, appare preferibile l'interpretazione che individui l'ambito di applicazione in ragione dell'ente incaricato della riscossione e deputato ad esprimere il voto nel concordato preventivo. Tale interpretazione è coerente con la finalità della norma che, come sopra detto, è quella di superare il veto, talvolta immotivato, di solito opposto dalle amministrazioni alle proposte di concordato preventivo.

Ne consegue che il mancato assenso alla proposta concordataria da parte dell'Agenzia delle entrate riscossione, nel ricorrere delle altre condizioni richieste

dall'art. 180 c. 4 LF, consente l'omologazione del concordato, a prescindere dalla valutazione sulla natura dei crediti amministrati dalla detta agenzia fiscale.

Dalla relazione sui voti del C.G. risulta che non hanno aderito alla proposta di concordato, avendo espresso voto contrario o non avendo espresso alcun voto: Inps ed Inail, classe 4, chiamati al voto per euro 196.455,22,

l'Agenzia delle entrate riscossione, classe 5, chiamata al voto per euro 5.696,10, Inps ed Inail, classe 6, chiamati al voto per euro 6.252,79,

l'Agenzia delle entrate e agenzia delle Entrate riscossione, classe 7, chiamate al voto per euro 270.866,55,

l'Agenzia delle entrate e agenzia delle Entrate riscossione, classe 8, chiamate al voto per euro 325.452,73,

l'Agenzia delle entrate riscossione, classe 9, chiamata al voto per euro 282.121,54,

l'Agenzia delle entrate riscossione, classe 10, chiamata al voto per euro 527.916,18 (a seguito della rettifica di cui si è prima detto),

per un importo complessivo di euro 1.614.761,11.

La mancata adesione dei predetti creditori ha determinato il mancato raggiungimento della maggioranza sia per crediti ammessi al voto (posto che il quorum è di euro 1.760.915,91 e sono stati espressi voti favorevoli per euro 719.684,49) sia per classi (considerato che si è raggiunta la maggioranza in quattro classi su 12 e che le amministrazioni finanziarie e previdenziali costituiscono gli unici creditori delle classi da 4 a 8 ed esprimono la maggioranza dei crediti delle classi 9 e 10).

Va affermato, quindi, che i voti negativamente espressi (anche mediante silenzio) dalle amministrazioni sopra indicate sono decisivi, cioè determinanti, ai fini della approvazione della proposta di concordato.

Ricorre, infine, il requisito della maggiore convenienza della proposta per le amministrazioni finanziarie e previdenziali rispetto all'alternativa liquidatoria. Tale maggiore convenienza risulta, dall'attestazione del professionista ex articolo 161 c. 3 LF, dalla relazione ex articolo 172 LF del commissario giudiziale, nonché dalla valutazione del Tribunale, già espressa nel decreto di apertura della procedura, che il soddisfacimento dei creditori con privilegio mobiliare delle classi da 4 a 9 e dei creditori chirografari, sia ab origine che degradati per incapienza, della classe 10, si ritrarrà esclusivamente dalla finanza esterna. La liquidazione,

volontaria o giudiziale, del patrimonio della debitrice non potrebbe assicurare una maggiore soddisfazione in favore degli enti previdenziali ed assistenziali e dell'amministrazione finanziaria. La soluzione concordataria è quindi più vantaggiosa per le amministrazioni finanziarie e previdenziali e tale conclusione è confermata nella relazione del C.G. ex articolo 180 legge fallimentare.

Il superamento del mancato assenso delle amministrazioni ai sensi dell'art. 180 c.

4 LF rende ininfluente il voto favorevole espresso e, quindi, irrilevante la questione posta da detto creditore circa il diritto di voto.

II)

In considerazione del vaglio già effettuato in sede di ammissione e preso atto dell'assenza di opposizioni all'omologa, non v'è ragione per porre in discussione la presenza dei presupposti costitutivi di cui al combinato disposto degli artt. 160 e 162 L.F. (qualità di imprenditore commerciale, rispondenza della proposta concordataria al modello legale ovvero concreta potenzialità di quest'ultima a realizzare una delle complesse ipotesi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art 160 LF attraverso strumenti astrattamente idonei e giuridicamente leciti).

In particolare, non sono intervenuti fatti che incidano sulla valutazione delle condizioni di ammissibilità della proposta già espressa con il decreto di ammissione, né sono intervenuti mutamenti di fatti rilevanti rispetto a quelli evidenziati dal Commissario Giudiziale e sottoposti ai creditori al momento della votazione.

Merita precisare, stante le contestazioni mosse dall'agenzia delle entrate nelle motivazioni del proprio voto sfavorevole, che il concordato in esame è certamente da qualificarsi come in continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis, co. 1, L.F. E' prevista, infatti, la prosecuzione dell'attività di impresa direttamente da parte della ricorrente e la cessione a terzi, mediante procedure competitive, dell'azienda risanata al termine del piano. Detta qualificazione è coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il concordato preventivo, che associ alla liquidazione di una parte dei beni dell'impresa una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale, da parte dello stesso imprenditore o di terzi, rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis legge fall. (così Cass. ord. 734 del 15/1/2020). D'altronde, costituisce jus receptum che di concordato in continuità debba parlarsi anche qualora il piano preveda la successiva cessione a



terzi dell'azienda (v. Cass. sent. 29742/2018). Nel caso in esame la continuità riguarda l'intero complesso aziendale; va esclusa, quindi, la ricorrenza delle ipotesi che, secondo la citata giurisprudenza, integrerebbero un abuso per insussistenza di una effettiva continuità di impresa finalizzata al miglior soddisfacimento dei creditori. Trattandosi di concordato in continuità diretta, non vi è l'obbligo di assicurare (ex art. 160 ult. c. LF) il pagamento del venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.

Richiamate le valutazioni in punto di fattibilità giuridica del concordato già svolte in sede di decreto di ammissione dell'11.10.2021, occorre accertare se, in ordine alla proposta di concordato, si sia manifestato il regolare ed informato consenso del ceto creditorio.

Il C.G. nella relazione ex art. 172 L.F. ha ampiamente e correttamente informato il ceto creditorio circa la fattibilità del piano di risanamento, non mancando di evidenziare le criticità che possono incidere sul raggiungimento dei risultati economici previsti dal piano industriale.

Nel parere reso ai sensi dell'art. 180 LF il C.G., in disparte le questioni sul raggiungimento delle maggioranze di cui si è detto, ha confermato il giudizio già esposto sulla convenienza della proposta di concordato, osservando che i flussi finanziari attesi dalla gestione e la finanza esterna non sarebbero acquisibili nell'ambito di una liquidazione fallimentare e che il patrimonio dell'amministratore, in ipotesi aggredibile all'esito di un'azione di responsabilità, non garantisce un risultato superiore rispetto alla proposta di concordato.

In conclusione, il piano consente di realizzare la causa concreta della procedura assicurando ai creditori un soddisfacimento, sia pure parziale, ma superiore a quello che i medesimi potrebbero ottenere da una mera liquidazione del patrimonio della società, come ben attestato nella relazione di cui all'art. 161 co. 3 l.f. e confermato dal Commissario Giudiziale nel parere 180 LF.

Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge ed applicato l'art. 180 c. 4 LF, il concordato deve essere omologato,

Modalità del concordato.

Trattandosi di un concordato con continuità diretta non deve procedersi alla nomina di un liquidatore né del comitato di creditori.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione,

OMOLOGA

a tutti gli effetti il concordato preventivo proposto dalla

Con

codice fiscale, partita iva e

numero di iscrizione al registro delle imprese

sede in

DISPONE

come in motivazione riguardo alle modalità di esecuzione del concordato.